

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 14/10/2025

FATTO

Il cliente afferma di aver concluso in data 14 giugno 2019 un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento con l'intermediario resistente, per un capitale lordo mutuato di € 38.640,00 da rimborsare in 120 rate mensili di € 322,00 ciascuna. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente con decorrenza 31 dicembre 2023, dopo il pagamento di 51 rate sulle 120 originariamente previste. Il cliente afferma di aver maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, come disposto dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea nel caso Lexitor. Evidenzia inoltre che in sede di conteggio estintivo è stata illegittimamente addebitata una

commissione di estinzione anticipata pari a € 198,19. Sottolinea di aver esperito infruttuosamente reclamo il 23 maggio 2025.

Il cliente chiede la condanna dell'intermediario al rimborso della somma complessiva di € 1.369,65, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*. In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi ritenuti *up front*, chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi. In ogni caso, chiede il rimborso di € 20,00 versati per il contributo relativo alle spese di procedura, la corresponsione degli interessi legali decorrenti dalla data del reclamo fino all'effettivo soddisfo e il rimborso delle spese legali quantificate in € 200,00 o nel diverso importo determinato in via equitativa dal Collegio.

Chiede inoltre il rimborso della commissione di estinzione anticipata pari a € 198,19. Il cliente chiede infine genericamente la restituzione di eventuali quote versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario contesta la domanda articolando le proprie difese su più profili. Deduce che l'art. 6-bis del DPR 180/1950 invita gli intermediari ad indicare al consumatore i costi non rimborsabili, affermando implicitamente la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi istantanei, non rimborsabili, e costi ricorrenti, rimborsabili. Sostiene che con il pagamento del debito illustrato in conteggio estintivo, mai contestato dal cliente, quest'ultimo ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa. L'intermediario deduce che il conteggio estintivo è stato redatto sulla base del contratto e del SECCI, entrambi sottoscritti dal cliente. Afferma che nel contratto sono illustrati i costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, quali i costi di istruttoria, i costi per l'intermediario del credito e gli oneri erariali, in quanto riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella stipulazione del contratto e nella concessione ed erogazione del credito. Conclude sostenendo che tali costi non possono essere considerati non goduti per estinzione anticipata del rapporto e dunque non sono soggetti a rimborso. Domanda il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia riguarda la restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, nonché il rimborso della commissione di estinzione anticipata. Occorre preliminarmente individuare il quadro normativo applicabile. Il contratto in esame è stato stipulato in data 14 giugno 2019, quindi prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 73/2021. Al contratto si applica pertanto la disciplina dell'articolo 125-sexies del TUB come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nella sentenza Lexitor e come successivamente chiarito dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario.

La Corte di Giustizia Europea, con la pronuncia resa nel caso Lexitor, ha stabilito che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del

costo totale del credito, compresi i costi di natura istantanea. Tale principio è stato recepito dal Collegio di Coordinamento, che ha individuato i criteri di riduzione applicabili distinguendo tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, per i quali si applica il criterio della proporzionalità lineare, e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, per i quali si applica in assenza di diversa previsione pattizia il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che limitava la retrocessione ai soli costi ricorrenti per i contratti stipulati prima del luglio 2021. Successivamente, il decreto cosiddetto Omnibus ha confermato, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, che anche per le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della riforma devono applicarsi le disposizioni vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, non essendo comunque soggette a riduzione le sole imposte.

Con riferimento al contratto oggetto del presente ricorso, stipulato in data 14 giugno 2019 ed estinto anticipatamente con decorrenza 31 dicembre 2023 dopo il pagamento di 51 rate sulle 120 totali, risulta dalla documentazione in atti che il finanziamento prevedeva commissioni a favore dell'intermediario finanziatore e commissioni di distribuzione. Le commissioni a favore dell'intermediario, come espressamente previsto dal contratto sottoscritto dal cliente, devono essere qualificate come costi di natura ricorrente e risultano ripetibili in caso di estinzione anticipata sulla base del criterio contrattuale della curva degli interessi. Tale previsione contrattuale trova conferma nel piano di ammortamento sottoscritto dal cliente, nel quale viene esplicitato che in caso di estinzione anticipata in corrispondenza della rata numero 51 è previsto l'abbuono dell'importo di € 442,97. Dalla documentazione in atti risulta che nel conteggio estintivo è stato effettivamente riconosciuto al cliente il rimborso di € 442,96 a titolo di commissioni, in sostanziale conformità con quanto previsto dal piano di ammortamento.

Le commissioni di distribuzione, in ragione della loro natura di onere sostenuto nella fase prodromica del rapporto contrattuale per l'intervento dell'agente in attività finanziaria, devono invece essere qualificate come costi di natura istantanea. Applicando a tali costi il criterio della cosiddetta curva degli interessi e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 31.803,99	TAN	4,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	322,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	01/10/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,10%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni a favore dell'intermediario				1.262,09	Criterio contrattuale	***	442,97	442,96	0,01
Commissioni di distribuzione				1.545,60	Upfront	35,10%	542,48	0,00	542,48
Totale				2.807,69					542,49

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 542,00, è inferiore a quanto chiesto dal cliente (€ 1171,46) che ha invece applicato il criterio del *pro-rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Con riferimento alla commissione di estinzione anticipata pari a € 198,19, secondo il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5909/2020, la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione. Il cliente si è limitato ad affermare l'illegittimità dell'addebito senza assolvere tale onere probatorio. L'indennizzo corrisponde all'1% del capitale residuo a scadere pari a € 19.818,67, la vita residua del contratto risulta superiore a un anno e, anche detraendo gli oneri non maturati da riconoscere, il debito residuo risulta ancora superiore a € 10.000,00, sicché non sussistono le condizioni di legge per l'esclusione dell'indennizzo previste dall'articolo 125-*sexies*, comma 5, del TUB e la domanda deve essere rigettata.

La richiesta di rimborso della somma di € 20,00 versata per la procedura arbitrale deve essere accolta, così come la domanda di corresponsione degli interessi legali dalla data di presentazione del reclamo (23 maggio 2025) fino all'effettivo saldo. La domanda di rimborso delle spese legali deve essere rigettata, non emergendo comportamenti gravemente scorretti o ingiustificatamente ostruzionistici da parte dell'intermediario, che ha effettuato un rimborso parziale in sede di conteggio estintivo e ha sostenuto tesi difensive argomentate mentre non ricorrono questioni di particolare complessità giuridica in grado di giustificare l'apporto di un difensore.

La domanda generica di restituzione di rate versate in eccedenza deve poi essere rigettata per difetto di prova.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 542,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA